



Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla rete idrica comunale, impianti e strutture connesse, quali strade e immobili comunali, per una durata contrattuale di mesi 12

Elaborati:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Tavola:

2.0

Data: MAGGIO
2019

Committenza:

Amministrazione comunale Santa Maria del Cedro

Visti ed approvazioni:

Responsabile u.t.:

Ing. Giuseppe DURANTE

Sindaco:

Avv. Ugo VETERE

Progettisti:

Ufficio Tecnico Comunale

Ing. Giuseppe DURANTE

Geom. Piero ADDUCI

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Ing. Giuseppe DURANTE)



COMUNE DI
SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA

CAPITOLATO SPECIALE

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE, IMPIANTI E STRUTTURE CONNESSE, QUALI STRADE E IMMOBILI COMUNALI, DA EFFETTUARSI SOLO SU ORDINI DI SERVIZIO PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 12”

PARTE 1 -CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti dell'affidamento dei lavori di manutenzione delle reti idriche, strade comunali ed immobili comunali per un periodo di anni uno.

Il presente capitolato stabilisce:

- la tipologia di prestazioni conferibili, elencati nell'elenco prezzi;
- la durata del servizio;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale può essere affidato il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento contemplato nel bando disciplinare di gara.

Le prestazioni affidabili, ai sensi del presente capitolato, consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico di pertinenza di questo Ente. Il capitolato si estende automaticamente anche alle reti e agli impianti che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO, a qualsiasi titolo, successivamente alla stipula del contratto senza che l'appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. In ogni singolo ordine di servizio sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Al riguardo si specifica la seguente riserva in *OPZIONE: sebbene siano compresi nel valore complessivo dell'appalto eventuali forniture accessorie e materiali per eseguire i lavori medesimi, l'amministrazione si riserva l'opzione di decidere di non acquistare per tramite dell'appaltatore e acquistare con separata procedura, le forniture il cui costo dell'elemento da sostituire/riparare (ad esempio elettropompa,) sia singolarmente superiore a € 2.000, senza che l'appaltatore possa eccepire danno emergente o lucro cessante.*

Vi è anche una eventuale opzione di proroga del tempo dell'appalto sino al subentro nel nuovo aggiudicatario.

L'appalto, riguarda un sistema integrato di servizi misti a lavori, questi ultimi di entità principale rispetto ai servizi. L'appalto riguarda l'esecuzione di tutte le opere di urgente, ordinaria e anche straordinaria manutenzione che si rendano necessarie, durante l'intera durata dell'appalto per il mantenimento della piena funzionalità della rete idrica o di qualsiasi altro impianto connesso, compresi gli impianti negli immobili di proprietà comunale. Ricerca e riparazione di tutte le perdite sulla rete idrica comunale: localizzazione delle perdite idriche, esecuzione di scavo a sezione obbligata sulla carreggiata stradale; riparazione e/o sostituzione di tratti di rete idrica compresi i materiali e i noli, sono compresi, i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e non, e di quant'altro manomesso in conseguenza dei lavori eseguiti su tubazioni, opere murarie di qualsiasi genere con ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d'arte e nel rispetto dei materiali esistenti.

La ditta eseguirà eventuali tagli, a sezione obbligata, del manto di asfalto, con macchina taglia-asfalto a disco rotante o similare e scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici, il riempimento dello scavo

con materiale inerte compattato con utensile elettromeccanico o a scoppio, strato di calcestruzzo magro di spessore 10 cm., emulsione bituminosa di ancoraggio e tappetino di asfalto rullato a linea con il manto stradale e/o nel rispetto della pavimentazione esistente

Sono quindi compresi nel presente appalto particolari interventi urgenti, conseguenti a rotture delle tubazioni costituenti le reti idriche, per eliminare situazioni di pericolo per la salvaguardia della pubblica incolumità, delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali e attuare il tempestivo ripristino dei servizi. La ditta eseguirà la sostituzione se necessario delle tubazioni venute alla luce a seguito dell'intervento che dovessero presentarsi deteriorate.

L'appalto oggetto del presente capitolato riguarda, altresì, tutta la rete di adduzione e distribuzione, i pozzi e ogni altro impianto ricadente nel territorio comunale e/o anche al di fuori del Comune, ma interessanti l'acquedotto comunale.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione dovrà riguardare:

- la rete di adduzione e distribuzione;
- i serbatoi di accumulo e gli impianti di rilancio
- La rete di distribuzione idrica esistente;
- Le strade comunali, nel caso di interventi sotto il manto stradale;
- Gli immobili comunali

In particolare la manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento e la gestione, nell'accezione di cui sopra, delle reti e infrastrutture potrà riguardare a titolo esemplificativo:

SERVIZIO IDRICO

- cambio olio dei motori, ingrassaggio e lubrificazione degli impianti;
- sostituzione fusibili, lampade e piccoli componenti elettrici;
- controllo e sostituzione delle componenti elettromeccaniche quali pompe e motori elettrici, mediante verifica olio, anelli di usura e girante, morsettieria; verifica stato di usura dello statore, del rotore, dei cuscinetti e delle cuffie;
- controllo delle valvole automatiche di apertura e chiusura al serbatoio;
- eventuali manovre straordinarie in rete per garantire il servizio;
- verifica e controllo ed eventuale sostituzione dei quadri elettrici, dello stato di usura dei contatti, dei trasformatori ecc., controllo della taratura degli interruttori, sostituzione delle guarnizioni, ecc.;
- sostituzioni di tratti di condotta comprese raccorderie, parti accessorie, scavo e ripristino sedi viarie

SERVIZIO STRADALE

- rifacimento superfici per avvenuto intervento;
- ripristino stato dei luoghi;
- riparazioni di eventuali subsidenze;
- interventi su caditoie e pozzetti;
- possibili interventi su rete di drenaggio e cunette.

A) EDIFICI COMUNALI

- interventi urgenti e non su impianti di rete idrica;

Tutti gli interventi oggetto del presente Capitolato saranno realizzati "previa autorizzazione scritta"

del responsabile dei servizi tecnici o del responsabile dei servizi manutentivi". Solo in caso di urgenza la richiesta può essere fatta per le vie brevi e comunque l'ordine successivamente regolarizzato per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta verbale.

La durata dell'appalto è stabilita all'art. 2 del presente capitolato.

L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art. 3 del presente capitolato.

Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'appalto.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di MESI 12 decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto.

Il contratto cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente capitolato o per l'introduzione di norme regolamentari o legislative che impongono l'affidamento ad altri soggetti (assemblea territoriale idrica e/o consorzi) del servizio idrico con conseguente cessazione dello stesso in capo al Comune.

Art. 3 - VALORE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, l'importo delle prestazioni oggetto dell'Appalto è stato stimato in complessivi € 50.000,00, al netto dell'IVA di legge e compresi gli oneri per la sicurezza che sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 4 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 5 – DOTAZIONI E SERVIZI MINIMI

L'impresa deve allestire, su area di sua proprietà ovvero nella sua disponibilità e comunque immediatamente raggiungibile, un magazzino costantemente fornito di tutto il materiale necessario per fronteggiare urgenti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Deve, altresì, assicurare la disponibilità, tutti i giorni, di squadra di pronto intervento avente la seguente minima composizione:

- una pala gommata con retro escavatore (con possibilità di scavo fino alla profondità di 4 metri) e/o un miniescavatore;
- un autocarro di portata congrua all'intervento;
- due operatori per i mezzi suddetti;
- un idraulico specializzato;
- un direttore operativo responsabile

La ditta deve inoltre avere la disponibilità, almeno delle seguenti attrezzature e mezzi meccanici:

- attrezzatura dotata di disco rotante per taglio asfalto;
- autocarro leggero;
- motocompressore completo;
- escavatore gommato con pala ricaricatrice e/o retro braccio;
- martello costipatore pneumatico;

- rullo costipatore medio e/o piccolo (per piccoli rappezzi);
- saldatrice a gruppo elettrogeno;
- segnalazioni stradali di presumibile necessità, luminosi e non;
- pompa di aggettamento per svuotamento dell'acqua negli scavi;
- attrezzatura adeguata per il ripristino asfalto;
- macchinari idonei per la ricerca di condotte interrate e altre eventuali perdite;
- attrezzature e utensili vari per lavori idraulici;

Sarà richiesta all'impresa aggiudicataria la prestazione di un servizio di reperibilità consistente nell'impegno a mantenere nelle condizioni di pronto intervento, h24 per 365 giorni l'anno, una squadra operativa in grado garantire il numero d'interventi richiesti.

L'Impresa per garantire la piena efficienza d'impianti e rete idrica cittadina, nonché impianti idraulici di edifici comunali e plessi scolastici deve espletare i necessari controlli di routine su tutti gli impianti, e bimestralmente presentare all'Ente una relazione quale rendiconto della situazione generale di tutta la rete di distribuzione, di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ove s'interviene con l'indicazione di diramazioni, pozzetti, by-pass, ecc. effettuati.

Art. 6 - CATEGORIA DEI LAVORI COMPRESI NEL SERVIZIO

Riguardando, l'appalto, un sistema integrato di servizi, misti a lavori, questi ultimi di entità principale rispetto ai servizi, i lavori rientrano nell'ambito della categoria prevalente OG6.

Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Appalto:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) l'offerta dell'appaltatore;
- c) l'elenco prezzi unitari;
- d) l'elenco prezzi compresi nel prezzo unico per i lavori pubblici della Regione Calabria, vigente al momento della stipula dell'accordo;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 8 - VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, ai fini della stipula del contratto.

Art. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell'accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti vincoli obbligano l'appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Art. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l'avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

L'appaltatore dovrà fornire copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata all'Ufficio Tecnico del Comune prima della stipula del contratto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi: disporre ed esigere che i propri dipendenti:

- a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
- b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;
- d) assicurarsi che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- e) prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso

venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.

Costituisce compito precipuo dell'appaltatore, l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Si ricorda, fra l'altro, che in osservanza dell'art. 80 del D.Lgs.50/2016, "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro".

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs.81/2008 la stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'affidamento.

Art. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a) l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dall'Ufficio Tecnico; in merito a ciò l'impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi, della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie;
- c) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante l'esecuzione dei lavori.
- d) la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
- e) la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati dalla stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- f) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;
- g) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici;
- h) la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore resta esente dal pagamento della tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico;
- i) la collaborazione con il personale dell'Ufficio Tecnico sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- j) il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dall'inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la stazione appaltante;

- k) la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- l) la discarica e/o l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
- m) la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

Art. 12 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore sarà responsabile del funzionamento degli impianti e delle reti, dal punto di vista meccanico, elettromeccanico e biologico.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civile che penale, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

L'appaltatore dovrà utilizzare personale adeguatamente preparato in materia per numero e per professionalità per come evidenziato nelle voci di elenco prezzi.

Art. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante, al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi delle vigenti norme in materia, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991, n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Art. 14 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i servizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

1. Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere dichiarato risolto dalla stazione appaltante la quale incamererà la cauzione definitiva prestata nei seguenti casi:

A) di diritto:

- per grave inadempimento (mancata esecuzione del singolo intervento, si considera tale l'intervento non ultimato decorso infruttuosamente un ritardo pari al 10% del tempo di esecuzione lavori);
- per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico, economico, previdenziale, assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore;
- per violazione grave o reiterata delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall'appaltatore o dal subappaltatore;

B) previa costituzione in mora, se necessario:

- in caso di cessione della Ditta, cessazione dell'attività, concordato preventivo o di procedura fallimentare a carico del soggetto appaltatore (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte alle stesse condizioni contrattuali);
- in tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali.

Le altre cause di risoluzione del contratto sono disciplinate dal Codice Civile;

la formale costituzione in mora (art. 1219 del Codice Civile) potrà essere fatta a mezzo fax o PEC

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

2. Diritto di recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

3. Forza maggiore:

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

PARTE 2 –CAUZIONI E GARANZIE

Art. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al (2%) due per cento dell'importo massimo previsto posto a base di gara.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 103, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, sull'entità complessiva dell'Appalto a base d'asta. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla stazione appaltante non si procederà alla stipula del contratto.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 17 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 18 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 104 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore è obbligato, a essere coperto durante l'esecuzione del singolo ordine di servizio da polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari all'importo di aggiudicazione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale di € 500.000,00. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

Art. 19 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

In relazione alla necessità di effettuare interventi di manutenzione si procederà a specificare i lavori che formano oggetto del contratto e saranno in modo specifico individuati in ordini di servizio.

I lavori di manutenzione sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine del personale dell'Ufficio Tecnico secondo quanto di seguito specificato:

- *priorità "01": in emergenza – lavoro immediato*: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax o PEC, e successivamente confermato con comunicazioni di esecuzione delle riparazioni; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;
- *priorità "02": urgente – lavoro urgente*: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- *priorità "03": ordinario – lavoro ordinario*: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro 3 giorni dalla data della relativa comunicazione;
- *priorità "04": programmato – lavoro programmato*: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'appaltatore, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dal personale dell'Ufficio Tecnico in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

L'Elenco Prezzi Unitari di riferimento per i lavori che rientrano nelle priorità "01" sarà utilizzato previo un aumento percentuale delle voci economiche che lo compongono, pari al 5%. Per le altre categorie di intervento, le voci dell'elenco prezzi di riferimento del contratto non saranno soggetti a variazione in nessun caso, né per lavori dislocati diversamente sul territorio, o suddivisi in singoli interventi.

L'appaltatore designa un referente tecnico al quale l'Ufficio Tecnico potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. I rapporti fra l'appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti dal responsabile individuato.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà comunicare per iscritto i numeri telefonici di recapito della figura suddetta, oltre ad un numero di fax ed un recapito di posta elettronica sempre attivo al quale inviare le richieste scritte di intervento. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Tecnico.

Art. 20 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

Art. 21 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze impediscano che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico indicando le motivazioni che impediscono il regolare proseguimento dei lavori e attendere l'autorizzazione da parte dell'ufficio che costituisce formale sospensione dei lavori.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potrà chiedere una motivata proroga che, se ritenuta giustificata, sarà concessa purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa ad altre ditte o imprese o fornitori.

Art. 22 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento (singolo ordine esecutivo) di manutenzione gli stessi saranno accettati dall'Ufficio Tecnico comunale previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni. Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dall'Ufficio Tecnico, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

Art. 23 - CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

I lavori, di volta in volta da eseguire, saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi contenute nella tavola 3.0 – Elenco Prezzi. Per tipologie di intervento non comprese nell'elenco prezzi allegato si farà riferimento all'elenco prezzi compresi nel prezzario unico per i lavori pubblici della Regione Calabria.

Gli eventuali nuovi prezzi non contemplati in detto elenco, che si rendessero necessari pattuire in corso d'opera, saranno determinati come per legge, prendendo a base di calcolo i prezzi dei materiali elementari e le prestazioni orarie della manodopera e noli, ove presenti nell'elenco in questione. In caso contrario si concorderà l'eventuale costo unitario del materiale/nolo/manodopera. Ai nuovi prezzi concordati verrà applicato il ribasso offerto.

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.

I vari titoli dell'elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto "chiavi in mano", e secondo la perfetta regola d'arte, secondo il migliore uso del luogo, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico comunale. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i suddetti prezzi ribassati e dovrà eseguirsi mediante la compilazione dell'apposita modulistica di contabilità. La contabilità degli interventi andrà sempre riferita al luogo dove sono state svolte le singole lavorazioni.

Non verranno riconosciuti maggiori importi per ore notturne, straordinarie, festive, ad eccezione di quanto specificato all'art. 18.

Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell'elenco prezzi allegato e nel prezzario unico per i lavori pubblici della regione Calabria, i prezzi verranno determinati in contraddittorio con l'appaltatore sulla base delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.

Art. 24 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dall'Ufficio Tecnico in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio e/o ultimazione di un intervento indicato nella comunicazione di esecuzione delle riparazioni verrà applicata una penale pari al 5% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% del singolo ordinativo (cioè max 2 giorni di ritardo), oltre il quale interverrà la risoluzione espressa per clausola contrattuale. La

predetta penale verrà incamerata con escussione della garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di esecuzione delle riparazioni con priorità "01" e/o "02" la Stazione appaltante, a prescindere dall'applicazione della penale e dalla clausola risolutiva espressa da applicare, avrà facoltà, in corso di contratto, di avvalersi comunque di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento senza che lo stesso possa contestare il conteggio delle stesse, per il quale non potrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo del singolo ordinativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale prevista nel presente capitolato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

Art. 25 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati trimestralmente a seguito di presentazione di regolare fattura di importo pari ai lavori contabilizzati negli ultimi tre mesi (anche accorpendo più ordinativi di intervento purché regolarmente eseguiti: cioè con attestazione di regolare esecuzione apposta in calce dall'UTC sul singolo intervento).

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e assistenziali. L'emissione di un durc non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le lavorazioni effettuate.

L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Piano straordinario contro le mafie pena la nullità assoluta del contratto. L'appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

E' fatto obbligo tassativo all'impresa di tenere continuamente aggiornata la contabilità dei lavori in modo da verificare la copertura finanziaria degli stessi.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento e il CIG.

PARTE 3 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO è presso il Palazzo Comunale sito in via NAZIONALE N. 16.

Art. 27 - IMPOSTE E ONERI FISCALI

Il corrispettivo offerto è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di bollo, registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 28 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 31 maggio 1965, n. 575, nella Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 06/09/2011, n. 159) e nel codice antimafia ed anticorruzione della pubblica amministrazione recepito con L.R. n.5/2011. La stipulazione del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

Art. 29 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza del contenuto e degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore accetta espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 30 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Art. 31 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente accordo quadro è competente il Foro di Paola.

Art. 32 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 31 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016, il Responsabile del procedimento per la presente gara è il geom. PIERO ADDUCI.

Art. 33 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

PARTE 4 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 34 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Nell'ambito delle specifiche attività di controllo tecnico affidate al Direttore dei Lavori, l'art. 101 comma 3 del Codice degli Appalti prevede espressamente quella di accettazione dei materiali, da svolgersi «sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti». In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti principi:

- a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità;
- b) il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
- c) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori;
- d) non rilevanza dell'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata; riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio;
- e) individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni, effettuazione dei conteggi da presentare alla stazione appaltante; verifica dell'eventuale maggiore onerosità subita dall'esecutore, per i materiali da costruzione,

del prezzo elementare pagato dall'esecutore rispetto a quello del momento dell'offerta.

Art.35 - CONTESTAZIONI

Il Direttore dei Lavori assume anche il compito di comunicare al Rup eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Rup comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

PARTE 5 - VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 36 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Art. 37 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di esatta definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, parti di impianti.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della

verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Art. 38 - NORME PER LA MISURAZIONE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte del Committente, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera.

DEMOLIZIONI

Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro, vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio.

I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica.

SCAVI IN GENERALE

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base della fondazione stessa per la profondità misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali.

Al volume così calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi allegato al contratto.

RILEVATI, REINTERRI E RIEMPIMENTI

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I reinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro

cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

VESPAI

La contabilizzazione dei vespai sarà effettuata sul volume dei materiali effettivamente utilizzati misurato a lavori eseguiti.

CASSEFORME

Le casseforme dovranno essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio.

CALCESTRUZZI

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno contabilizzati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Le lastre ed opere particolari saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie.

MURATURE

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente, per volume o per superficie secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci.

INTONACI

Il calcolo dei lavori di esecuzione degli intonaci verrà fatto in base alla superficie effettivamente eseguita. Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore inferiore a 15 cm saranno calcolate le superfici eseguite detraendo tutti i vuoti presenti e non considerando le riquadrature.

Gli intonaci esterni saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo quindi alla detrazione delle aperture.

MASSETTI

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni vengono contabilizzate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a 1,00 m². Nel valutare la superficie effettiva non si tiene conto della sovrapposizione dei manti. I risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 15 cm.

TUBAZIONI

Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera.

Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

OPERE IN METALLO

Le opere in metallo saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.

CONGLOMERATI BITUMINOSI

Per le pavimentazioni di tappeti sottili in conglomerato bituminoso, in calcestruzzo bituminoso, in malta bituminosa, in malta bituminosa irruvidita, in asfalto colato per marciapiede, in asfalto colato per carreggiate anche irruvidite, in masselli di pietra, in cubetti di pietra ed in calcestruzzo vibrato verrà in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata, escludendo qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento stesso, chiusini, bocchette di ispezione, ecc.

Per l'esecuzione di trattamenti superficiali, con bitume normale, con bitumi liquidi e con emulsioni bituminose saranno escluse dalla misurazione le due strisce non trattate ai margini della strada (strisce laterali della carreggiata, in fregio ai marciapiedi, della larghezza singola di 0,60 m).

Per i manti di asfalto colato per marciapiedi non verranno dedotti gli ingombri (chiusini, pali, ecc.) le cui superfici risultino uguali o inferiori a 0,05 m².

PARTE 6 - CONTROLLI

Art. 39 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla pre-costituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante PEC.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

PARTE 7 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI E DEMOLIZIONI

Art. 40 - SCAVI E RINTERRI

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

In materia si veda il d.lgs. 81/08 e successivo D.Lgs.correttivo ed integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n. 106.

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltretutto, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.

È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterrimenti esse dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

L'appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per: il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc. e per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

Art. 41 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di

conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle parti d'opera, l'appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti.

PARTE 8 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Norme generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.